




*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E  
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI  
E DELL'UNIONE EUROPEA  
EX PIUE VI

DG PIUE  
Prot. Uscita del 19/06/2014  
Numero: **0003718**  
Classifica:



Agli Assessorati Regionali all'Agricoltura

Loro sedi

Oggetto: Revoca delle quote per mancata realizzazione della percentuale minima del quantitativo di riferimento individuale.

All' AGEA

- Coordinamento
- Ufficio quote latte
- Direttore Generale

Via Salandra n. 13  
ROMA

Il vigente sistema concernente la revoca delle quote latte prevede, ai sensi della legge n. 119/2003, art. 3, comma 1, che i produttori, che in una campagna non producono almeno l'85% del proprio quantitativo di riferimento individuale, decadano dalla titolarità della quota non prodotta.

Alcune regioni, in considerazione della prevista cessazione del regime delle quote latte a partire dal primo aprile 2015, hanno chiesto se debbano essere messe in atto le procedure di revoca delle quote previste dalla vigente normativa, per quei produttori che non hanno prodotto la prescritta percentuale minima del loro quantitativo di riferimento individuale, nella campagna 2013/14, in quanto le stesse revoche avrebbero efficacia dal primo aprile 2015.

Al riguardo si fa presente che, indipendentemente dagli effetti pratici della revoca, in linea generale deve essere soddisfatto ogni adempimento di competenza della pubblica amministrazione, al fine di assicurare la corretta applicazione del regime quote latte per tutte le campagne interessate.

Allo stato attuale sono vigenti e quindi devono essere applicate sia le norme comunitarie, sia le norme nazionali relative al regime quote latte, non rientrando nelle facoltà della pubblica amministrazione competente disattendere i relativi obblighi procedurali.

A fronte di una eventuale proroga dell'attuale regime, il mancato espletamento delle procedure previste dalla legge, oltre a costituire una evidente inadempienza, provocherebbe conseguenze concrete e non sanabili, anche a livello comunitario per eventuali ipotesi di contenziosi in materia.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che, in relazione alla campagna 2013/14, le Amministrazioni coinvolte debbano portare a termine tutti gli adempimenti previsti, nei tempi e nei modi stabiliti dalla pertinente normativa nazionale e comunitaria.

